

00144 *Roma*, data del protocollo

**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

**Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto**

Reparto VI - Ufficio 2° - Sezione 1ª

AI **VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO**

**CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE**

Serie Generale: 161/2021

Argomento: Verifica della deviazione delle bussole.

L'art. 243 del D.P.R. 435/91 al comma 1 stabilisce che: "Nel corso della navigazione, almeno due volte nelle 24 ore deve essere compiuta, sempreché, possibile, la verifica della deviazione delle bussole con osservazione di astri o con rilevamenti terrestri. I risultati ottenuti devono essere annotati sull'apposito registro delle deviazioni delle bussole."

Dalla lettura del sopra riportato comma si può evincere come la norma non faccia riferimento alla durata temporale della navigazione facendo ritenere che l'occasione del sorgere e/o del tramonto, così come la presenza di punti cospicui costieri, si possano concretizzare anche per una tratta di navigazione inferiore alle 24 ore purché ovviamente sussistano condizioni meteo adeguate e si navighi in prossimità dalla costa.

Pur nelle considerazioni sopra esposte appare altresì determinante considerare che per una "navigazione ristretta" - intendendo una traiettoria pianificata per cammino relativamente breve e per differenza di latitudine non significativa - è presumibile ritenere "non variati nel tempo e nel luogo" i valori delle tabelle delle deviazioni residue, salvo i casi previsti dall'articolo 141 comma 5 del DPR 435/91.

Se ne deduce, quindi, che per "navigazione nazionale" le linee del campo magnetico terrestre non subiscono significative variazioni nel gradiente delle sue componenti e si possa ritenere, quindi, una certa stabilità delle deviazioni residue, come pure nella declinazione magnetica fornita dalla carta nautica della zona. Lo stesso si può affermare per le componenti del campo magnetico di bordo indotto dai ferri duri, agenti sull'ago della bussola, e dai ferri dolci.

Per tutto quanto sopra, si ritiene che per le unità impiegate in navigazione nazionale la verifica giornaliera della deviazione non risulta tecnicamente indispensabile e, quindi, considerate le argomentazioni tecnico-teoriche sopra riportate, si ritiene che la verifica della bussola magnetica possa essere eseguita almeno una volta a settimana ma alle seguenti condizioni:

- fermo restando il rispetto delle norme sulla tenuta della guardia, per conservare la necessaria distanza di tutte le strumentazioni elettroniche e radio-elettriche in plancia non è consentito l'uso di cellulari di nuova generazione - in quanto veri e propri radio-ricevitori - e di tutti gli altri apparati che possono creare interferenze con le strumentazioni di plancia;
- la compensazione (art. 141 comma 5 DPR 435/91) deve essere ricontrollata, con la relativa determinazione della curva delle deviazioni residue ed indipendentemente dalla stazza, ogni anno.

**IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO**

(documento sottoscritto con firma digitale,
ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21)

Firmato digitalmente da

LUIGI GIARDINO

O = CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA
COSTIERA
C = IT